

Il Mes è un ritorno all'ancien régime. Troppi privilegi e immunità per i suoi funzionari

Pubblicato: Domenica 31 Dicembre 2023



*Si parla molto in questo periodo del **Mes**, il **Fondo salva stati**, istituito creato dall'Unione Europea come conseguenza della crisi del debito sovrano. Il rapporto dell'Italia con il **Mes** è stato sempre oggetto di contrapposizioni politiche, soprattutto durante la pandemia, situazione che si è ulteriormente complicata alla luce del **nuovo testo del trattato**.*

*Il giurista varesino **Mario Speroni** entra nel merito dell'**articolo 7 comma 4** del nuovo testo del trattato, riguardante il **direttore generale** e le relative responsabilità di chi governa il meccanismo di stabilità*

Sul **MES** (Il Meccanismo europeo di stabilità o anche Fondo Salva stati) molto si è detto e si è scritto. Ciò che più mi colpisce – come giurista – **sono i privilegi e le immunità di cui esso ed i suoi funzionari godono**, in campo amministrativo, civile e penale, anche a livello delle corti europee.

Così, il nuovo testo del trattato prevede, **all'art.7, c.4**, che **“il direttore generale e il personale del MES sono responsabili solo nei confronti di quest'ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza”**.

Si tenga presente che il direttore generale è la figura che – unitamente alla commissione europea e di concerto con la **BCE** (Banca centrale europea) ed ove è possibile con il

Fondo monetario internazionale – ha il compito di monitorare “**il rispetto delle condizioni** cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria”.

La previsione mi sembra di **una gravità inaudita**. Il direttore del MES potrà dunque decidere se uno stato aderente all’Unione è in una situazione finanziaria insostenibile e subordinare la procedura di soccorso a delle condizioni che quello stato sarà costretto ad accettare. Così facendo, **la posizione del direttore e dei funzionari del MES** – immuni da qualunque procedura giudiziaria – ricorda quella **degli agenti del sovrano all’epoca dell’ancien régime**. Ma già l’art.32 del trattato ha previsto che “nel territorio di ogni stato membro”, “i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione” e “sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere”. Non possono, quindi, essere oggetto “di perquisizione, sequestro, confisca ... derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”. “Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili”, così come “i locali del MES”.

Queste regole che disciplinano il MES sembrano costituire **un ritorno all’“ancien régime”**, in contrasto con quelle che sono sempre state le salvaguardie fondamentali delle democrazie occidentali.

IL MES: CHE COS’È E COME FUNZIONA

di Mario Speroni